



Associazione

# San Martino in Calle

O.N.L.U.S. - Iscr. Reg. Regionale APS: PS/VR0150  
Codice Fiscale e Partita IVA 02986770234

Viale Roma, 3 - 37017 Lazise (VR) - tel. 348 2762663  
www.sanmartinoincalle.it - info@sanmartinoincalle.it



## VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE PER MODIFICARE LO STATUTO

Nella data 14 luglio 2019, alle ore 15,30,  
presso il Centro Giovanile parrocchiale (Circolo Noi),  
in Via Balladoro 2 Lazise (VR),  
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul  
seguente

**ORDINE DEL GIORNO: Approvazione del nuovo Statuto sociale.**

La Presidente Azzali Maria Fiorella dichiara aperta la seduta e propone che a svolgere le funzioni da Segretaria sia Fontana Sofia, per la quale è stata ottenuta l'approvazione dell'Assemblea.

La Presidente constata la presenza di numero 107 soci e numero 52 deleghe come da foglio presenze allegato "Allegato A".

E' presente alla seduta Bendazzoli Giuseppina, componente del Collegio dei Revisori dei conti.

La Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente art. 9 c.4 (che richiede la presenza dei 2/3 dei soci, in particolare 142 su 213).

La Presidente informa che l'assemblea Straordinaria si è resa necessaria a seguito dell'introduzione del d.lgs. 117/2017 in merito agli enti del Terzo Settore e Giacomo Carlo Azzali, associato che ha collaborato alla redazione del nuovo statuto, ne illustra le novità.

La Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente accerta per alzata di mano che tutti i presenti sono favorevoli all'approvazione del nuovo Statuto; contrari nessuno, astenuti nessuno.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "Allegato B" della presente delibera.

Si dà mandato alla Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 16:20, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

*Sofia Fontana*

La Presidente

*Maria Fiorella Azzali*

# STATUTO

## San Martino in Calle APS

(approvato dall'assemblea straordinaria in data 14 luglio 2019)

### ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<SAN MARTINO IN CALLE APS>>.

2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

3. L'associazione ha sede legale in Viale Roma, 3 nel Comune di Lazise (VR).

Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "associazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

### ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le attività che si propone da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lettera a) art. 5 del D. Lgs 117/2017, interventi, servizi e prestazioni sociali
- lettera u) art. 5 del D. Lgs 117/2017, beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. Le attività al comma 2 del presente articolo si caratterizzeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni, tutte a titolo gratuito:

- a) trasporto dei cittadini presso le strutture e/o presidi sanitari per visite, analisi cliniche, terapie con disbrigo delle operazioni richieste;
- b) ritiro e consegna dei referti agli interessati;
- c) prestito temporaneo di materiale sussidiario ortopedico quali carrozzelle, tripodi e stampelle, letti ortopedici, sollevatori e simili;

- d) iniziative a sostegno della vita con particolare attenzione alla maternità, all'infanzia e alla terza età;
- e) sostegno materiale a Paesi terzi e cittadini disagiati in ragione di cause economiche, sociale.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

7. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art 10 lettera A del decreto legislativo 4 dicembre 1997.

### ART. 3

(Ammissione)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo

3. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 20 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, l'interessato può ricorrere in Assemblea contro il provvedimento entro 60 giorni.

4. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

5. Ci sono 3 categorie di soci:

**Ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

**Sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

**Benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **ART. 4**

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione;
- c) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- a) versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

#### **ART. 5**

(Volontario e attività di volontariato )

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 6**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'assemblea con voto segreto.

## **ART. 7**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **ART. 8**

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

1. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni, anche via posta elettronica, prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 9**

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratifica sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, appositamente nominati all'inizio dei lavori assembleari. I nominati possono essere membri del direttivo.

#### **ART. 10**

(Validità delle Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 11**

(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

2. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un massimo di 3 mandati consecutivi

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i suoi membri, a maggioranza, delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso di almeno 4 (quattro) giorni, con il mezzo più idoneo, anche verbalmente.

## **ART. 12**

(Cariche consiliari)

### **1. (Presidente)**

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- a) convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;
- d) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità;

e) sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea i bilanci e le relative relazioni, redatti dal tesoriere.

**2.(Vice Presidente)**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

**3.(Segretario del Consiglio Direttivo)**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze del Consiglio Direttivo. Cura inoltre la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

**4.(Tesoriere)**

Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'associazione, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

**ART. 13**

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

**ART. 14**

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 15**

## Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## ART. 16

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ART. 18

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

## ART. 19

(Disposizioni transitorie e finali)



Reg.  
Trs.  
Cat.  
T.S.

Registrato al N. 2595

29 LUG. 2019

Mod.

Il Responsabile sportello dec.

Funzione



1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 13, 14 e 17), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.
5. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
  - a) svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - b) di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
6. L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
  - a) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
  - b) di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
7. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
8. Ai fini del calcolo del numero massimo di mandati per le cariche sociali, si considerano efficaci le disposizioni a partire dal termine del mandato in corso al momento dell'approvazione del presente statuto.
9. Decade con l'entrata in vigore del presente statuto il Collegio dei revisori dei conti previsto precedentemente.
10. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.